

## Il risarcimento del danno da ritardo

Data di pubblicazione: 08/04/2016

Il **Consiglio di Stato, Sez. V** con **sentenza 25 marzo 2016 n. 1239**, allineandosi in tal modo all'orientamento giurisprudenziale prevalente, ha precisato che *“il mero “superamento” del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra “piena prova del danno”.*”<sup>1</sup>

Invero, l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi *iuris tantum*, in relazione al solo ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda<sup>2</sup>.

Occorre quindi verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).

Con riguardo all'argomento, si ricorda che, un orientamento minoritario, partendo dal presupposto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, è giunto ad ammettere la possibilità di risarcire i danni derivanti dal puro e semplice superamento dei termini di conclusione del procedimento, a prescindere quindi dall'accertamento della spettanza del bene della vita finale.<sup>3</sup>

Secondo la giurisprudenza prevalente, cui si rifà la pronuncia in esame, la fattispecie è invece riconducibile all'ambito dell'articolo 2043 c.c. come risarcimento dell'interesse legittimo pretensivo; pertanto, per accedere alla tutela risarcitoria, occorre che vi sia una lesione che incida sul bene della vita finale, con conseguente applicazione del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Il caso di specie riguardava un procedimento di VIA per l'autorizzazione ad un ampliamento di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, conclusosi con un ritardo di 154 giorni rispetto al termine indicato dall'art. 20 del Codice dell'ambiente.

<sup>2</sup> *Ex multis*: Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2675

<sup>3</sup> In tal senso: Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011 n. 1271; Tar Lecce, sez. III, 15 gennaio 2014, n. 112.

<sup>4</sup> V. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675